

L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NEL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE.

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

All'art. **269** del D.lgs. 152/2006 è stabilito il **principio in base al quale tutti gli impianti che producono emissioni devono essere preventivamente autorizzati, tranne alcune eccezioni** (ad esempio gli impianti sottoposti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale, e quelli elencati all'art.272 a inquinamento atmosferico “poco significativo” e “ridotto” e all'art 269 comma 14 e 16 perché sotto il valore di soglia e depositi di oli minerali)

Il gestore, che intenda installare un **nuovo impianto** o **trasferire un impianto da un luogo ad un altro** o **modificarlo in modo sostanziale** (con un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni), deve presentare all'Autorità competente (la Regione, salvo diversa indicazione della legge regionale) una domanda di autorizzazione, a cui dovrà allegare:

1) **il progetto dell'impianto**, in cui siano descritte la specifica attività a cui è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni, la loro quantità e qualità, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili, di cui si prevede l'utilizzo, nonché -per gli

impianti sottoposti a tale condizione - il minimo tecnico definito a mezzo dei parametri che lo caratterizzano;

2) **una relazione tecnica**, nella quale sia descritto il complesso ciclo produttivo in cui s'inserisce la specifica attività dell'impianto e sia indicato il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

Ricevuta l'istanza, l'Autorità competente dovrà indire , nei successivi 30 giorni , una **Conferenza di servizi**, nel corso della quale i soggetti invitati dovranno procedere, in via istruttoria, anche al contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli edilizi di competenza Comunale.

Le eventuali integrazioni alla domanda dovranno essere trasmesse all'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Quest'ultima dovrà, in ogni caso, pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso ne sia stata richiesta l'integrazione, entro 150 giorni dalla stessa data.

In caso d'inottemperanza, il gestore potrà richiedere l'intervento sostitutivo del Ministero dell'Ambiente, notificando la relativa richiesta anche all'autorità inadempiente.

Il Ministero dovrà esprimersi, di concerto con i ministri della Salute e delle attività produttive e sentito il Comune interessato, entro 90 giorni dalla

ricezione della richiesta, ovvero 150 giorni, qualora si tratti di impianti autorizzati, anche in via provvisoria e in forma tacita, in base al Dpr 203/1988.

Decorso inutilmente anche questo termine, l'interessato può proporre il ricorso entro un anno avverso il silenzio dell'amministrazione, ovvero riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 5, della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà stabilire:

- 1) le modalità di captazione e di convogliamento per le emissioni che risultino tecnicamente convogliabili, intendendosi quest'ultime le "emissioni diffuse che devono essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela";
- 2) i valori limite d'emissione (con cui si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati"), le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento;

- 3) apposite prescrizioni volte ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse (con cui si intende l' "emissione diversa dall'emissione convogliata");
- 4) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, dovendo la messa in esercizio essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno 15 giorni;
- 5) la data entro la quale dovranno essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata, di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, nonché la durata di tale periodo e il numero dei campionamenti da eseguire.

L'autorità competente per il controllo (con cui s'intende "l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del titolo I parte V, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria) è tenuta a effettuare il primo accertamento per valutare il rispetto dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

L'autorizzazione è necessaria anche in caso di **emissioni provenienti da attività di verniciatura e di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti**, esercitate in modo non occasionale ed in luogo adibito, pur in assenza di un impianto.

Il potere dell'Amministrazione di richiedere, in qualsiasi momento, un rinnovo o un aggiornamento delle autorizzazioni in atto, previsto nella normativa precedente (art. 11 del Dpr 203/88), è abrogato, introducendo, per ciascuna autorizzazione, una **durata fissa di 15 anni**, rinnovabile, su istanza di parte, almeno un anno prima della scadenza.

La scelta ha suscitato, in sede Conferenza Stato-Regioni, molte perplessità che non si possono che condividere.

Il termine di 15 come durata delle autorizzazioni appare, infatti, sproporzionata sia rispetto ai processi di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze ambientali dettate dalle politiche di sostenibilità (viene, infatti, annullata la possibilità per l'autorità competente di modificare d'ufficio le prescrizioni dell'autorizzazione in seguito alle migliori tecniche disponibili e della situazione ambientale, possibilità che rimane oggi solo in sede di rinnovo ogni 15 anni), sia rispetto alla durata di altre autorizzazioni ambientali (IPPC, di norma, dura 5 anni; l'autorizzazione allo scarico dura 4 anni, l'autorizzazione alla discarica dura 5 anni, etc).

Gilda Zennaro

5 giugno 2006